



COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO

Via Giuseppina n. 83 - 26030 SOLAROLO RAINERIO (Cremona) - tel. 0375 - 91017

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DIPOLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/04/2026

Aggiornato con:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come s.m.i. con Legge 8/3/2017, n.24;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Decreto ministero della salute 7 febbraio 2002;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 28);
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” (*estratto, artt. 67 – 77*) modificata con L.R. 04.03.2019 n.4;
- Legge 8 febbraio 2011, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto- legge 27 dicembre 2000, n.392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;
- Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come s.m.i. con Legge 8/3/2017, n.24, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri, oltre a disciplinare i servizi cimiteriali. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67 bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, come inserito dalla Legge Regionale n. 4/2019:

- a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, deputata alle funzioni di:
 - 1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme
 - 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione
 - 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri
 - 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati
 - 5. svolgimento delle cerimonie funebri
- d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- f) centro servizi: impresa di cui all'articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74;
- g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- h) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione

temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;

l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;

m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;

o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;

q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;

s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art.2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, dei dirigenti/Funzionari dell'Elevata Qualificazione così come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente.

2. Spettano al dirigente responsabile/ Funzionari dell'Elevata Qualificazione o suo delegato, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L., nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Art.3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo

la normativa amministrativa, civile e penale applicabile

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed a quanto eventualmente previsto nella singola autorizzazione ai lavori. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere, l'inumazione e l'esumazione in campo comune, nonché la cremazione nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia.
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 15;
 - g) il conferimento delle ceneri in cinerario comune;
 - h) l'uso del deposito mortuario nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere a carico del Bilancio Comunale.

Art.5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio servizi demografici, all'ingresso del cimitero e sul sito istituzionale dell'Ente
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) le tariffe dei servizi funerari;
- Il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA

MORTUARIA

Art.6 – Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da loro delegato. In mancanza di essi, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende anche ai nati morti.
3. La dichiarazione è fatta su apposito atto contenente i dati occorrenti per i successivi adempimenti a carico dell'Ufficio di Stato Civile, firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario incaricato dell'ufficio di Stato Civile.
4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, la dichiarazione o l'avviso di morte sono rilasciati dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art.7 – Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni, entro ventiquattro ore dal decesso deve fare denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
2. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo deve provvedere anche alla denuncia della causa presunta o, in alternativa, chiederne la compilazione al medico curante.
3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 149 del D.lgs. n. 101/2020. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il medico necroscopo dell'A.S.S.T. con l'eventuale supporto di ATS, dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art.8 – Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da medico designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico incaricato provvede alla visita necroscopica, da effettuarsi secondo quanto indicato al comma 5 del presente articolo. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte. L'accertamento di morte deve essere effettuato con modello approvato dalla Giunta Regionale.
2. Qualora il necroscopo abbia il sospetto, *così come previsto dall'art.3 del DPR 285/1990 e dalla modulistica regionale di cui alla DGR N.VII/20278 del 21/01/2005, allegato 3*, che la morte sia derivata da reato, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
3. In esito alla visita, il necroscopo compila l'apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla ASST.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da un suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda ISTAT che il certificato necroscopico.
5. L'accertamento di morte non può avvenire prima della 15 ore, e comunque entro le 30 ore dal

decesso.

Art.9 – Referto dell'autorità giudiziaria

1. Il medico che nelle predette visite, come anche in esito diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art.10 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.S.T. competente per territorio come previsto dall'art.5 – comma 1 - del DPR 285/1990.

CAPO III – OSSERVAZIONE DELLE SALME, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art.11 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. I depositi possono essere:
 - a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
 - b) la casa funeraria;
 - c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
3. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

CAPO IV – FERETRI

Art.12 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui alla vigente normativa in materia di Polizia Mortuaria, in particolare al Capo IV “Trasporti dei cadaveri” del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con le modalità indicate dalle competenti autorità in materia igienico-sanitaria.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il medico necroscopo dell'ASST territorialmente competente detterà le necessarie disposizioni protettive.

Art.13 – Verifica e chiusura feretri

1. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

Art.14 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose purché siano residenti in questo comune al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di Servizio Sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art.15 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte o di ritrovamento.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte o di ritrovamento e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

Art.16 – Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Per assicurare l'assistenza alle operazioni cimiteriali, i servizi di trasporto funebre possono essere svolti in tutti i giorni della settimana dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nel periodo da maggio a settembre e dalle ore 09.00 alle ore 16.00 nel periodo da ottobre ad aprile nonché dalle ore 09.00 alle ore 12.00

del sabato per tutto il periodo dell'anno.

3. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio come da art.67 della L.R. 33/2009”.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. In tutti i casi particolari l'ufficio dello Stato Civile comunica al Comando di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Per motivi di viabilità il Comando di Polizia Locale potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art.17 – Esercizio del servizio di trasporto funebre

1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre, ai sensi dell'art. 74 della L.R. n. 33/2009, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/2019, il cui svolgimento è subordinato alla presentazione di SCIA al Comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, che comunque dovrà essere il servizio base, fatto salvo l'obbligo per il Comune di richiedere il rimborso ai famigliari come indicati dagli artt. 74 e 75 del Codice Civile

3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art.18 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza del Sindaco tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre. Qualora vi siano esequie svolte in altri Comuni, oppure possibili ritardi nell'arrivo del cadavere al cimitero, e ciò contrasti con la possibilità di tumulazione immediata il cadavere verrà collocato nell'idoneo locale cimiteriale e tumulato il mattino successivo

2. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio di Stato Civile dai familiari del defunto o loro delegati.

3. L'Ufficio di Stato Civile, venuto a conoscenza dell'ora fissata per il funerale, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si rendessero necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato o alla Società concessionaria.

4. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art.19 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono

consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono così individuati in base alla richiesta presentata dall'avente diritto.

4. I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dalla Chiesa/Spazio pubblico e da questa/o al cimitero. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art.20 – Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro un congruo termine dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

2. Il trasporto della salma è comunicato dall'impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.

3. La vigilanza sui trasporti spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari, in caso di necessità.

Art.21 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo dell'ASST con l'eventuale supporto di A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.11, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il medico necroscopo dell'ASST con l'eventuale supporto di A.T.S. dispone a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.22 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.14. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.

E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo seguente deve restare in consegna al vettore.

Art.23 – Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere prodotto dall'incaricato al trasporto.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.

3. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, con eventuale sosta per le esequie presso la chiesa parrocchiale, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

4. Il trasporto di cadavere da Comune al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art.24 – Trasporto e sepolture in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture diverse dal Cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio, con decreto, a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75, c. 8, lett. c) della Legge regionale n. 33/2009.

Art.25– Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 *e s.m.i.*; nel

secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Il Sindaco rilascia le autorizzazioni per il trasporto di cadaveri da o per altro Stato estero, così come previsto da D.P.C.M. 26 maggio 2000.
3. Il trasporto in Italia, da e per l'estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l'evento. Per il trasporto in Italia, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne dà comunicazione all'ASST di riferimento del comune del decesso, nonché al comune di destinazione e all'ASST di riferimento. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di competenza.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato.
5. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie in caso di necessità.
6. La vigilanza sui trasporti spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art.26 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili (completamente mineralizzati) e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio su domanda degli interessati.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema,
5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
6. Per il trasporto di urna funeraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, del RR n. 4 del 16/06/2022.

Art.27 – Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art.28 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,

il Comune provvede al servizio del seppellimento nei due cimiteri comunali siti in Solarolo Rainerio alla via Recorfano e nella frazione di San Lorenzo Aroldo alla via G. Verdi.

Art.29 – Disposizioni generali di vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri civici.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 75 della Legge Regionale n. 33/2009 dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
3. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o Società concessionaria o di servizio. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, dalla normativa vigente.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune o al suo Concessionario le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..

Art.30 – Reparti del cimitero civico e reparti speciali nel cimitero

1. Il cimitero civico è suddiviso nei seguenti reparti:
 - un'area destinata a inumazione;
 - un'area per tombe loculi a terra;
 - campate per loculi cimiteriali individuali, urne cinerarie e ossari;
 - un'area per cappelle private;
 - un'area adibita a campo comune;
 - un ossario e cinerario comune;
 - un magazzino / camera mortuaria;
 - i servizi igienici destinati al pubblico e al personale cimiteriale;
 - una cappella;
2. Nell'interno del cimitero, è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.S.T., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n.254.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o eventi straordinari.

Art.31 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza oppure coloro che essendo deceduti in istituti avevano come ultima residenza privata il Comune;
 - b. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute cadaveri/resti/ceneri di:
 - titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura già in concessione;
 - coloro che abbiano il coniuge o equipollente residente nel Comune già sepolto nel cimitero comunale: oltre all'avvio di una nuova concessione, è ammessa anche l'immissione dei resti e delle ceneri nella sepoltura del coniuge o equipollente se esiste lo spazio;
 - coloro che abbiano un figlio, e in caso di minorenni, un genitore o un nonno già sepolto nel cimitero comunale: oltre all'avvio di una nuova concessione, è ammessa anche l'immissione dei resti e delle ceneri nella sepoltura del genitore, del nonno o del figlio se esiste lo spazio;
 - minori che abbiano un genitore residente nel Comune di Solarolo Rainerio, nati morti e prodotti del concepimento (di cui all'art. 7 del D.P.R. n 285/1990) che abbiano un genitore e/o un nonno residenti nel Comune o già sepolti nel cimitero comunale: oltre all'avvio di una nuova concessione, è ammessa anche l'immissione dei resti e delle ceneri nella sepoltura del genitore, del nonno o del figlio se esiste lo spazio;
 - c. i religiosi solo nel caso in cui siano residenti o siano già sepolti nel cimitero un genitore o fratello/sorella;
 - d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, i cui genitori e/o genitore siano/sia residenti nel Comune;
 - e. i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura;
2. La tumulazione effettuata in applicazione al comma 1.b non fa sorgere in capo ad essa un ulteriore diritto legato al medesimo punto.
3. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel "cimitero comune".

Art. 32 - Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri

1. I soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura dei cadaveri, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2022 sono:

- il coniuge o equipollente o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74 e s.s. del C.C., o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Nel caso di mancato accordo tra il convivente more uxorio ed un parente, chi dispone del cadavere è il convivente.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura rilasciata da soggetto previsto dalla legge vigente.

Art. 33 - Ricevimento del cadavere presso il cimitero – Camera mortuaria

1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio di Stato Civile trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero la comunicazione dei funerali e degli arrivi cadavere previsti, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il cadavere deve essere sepolto.
3. Per il ricevimento dei cadaveri di defunti non residenti, è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
5. Nella camera mortuaria del cimitero possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. La predetta sosta non può comunque essere superiore a dieci giorni.
6. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria o, nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o dal gestore del cimitero.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 34 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 27 Regolamento regionale n. 4/2022.
3. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dal successivo articolo.

Art. 35 – Piano cimiteriale

1. Il Piano Cimiteriale è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. Le modifiche al piano di cui al primo comma dovrà essere sottoposto al parere favorevole dell'A.T.S. territorialmente competente e dell'ARPA.
3. Il Piano dovrà considerare le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
4. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed

ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato II al regolamento Regionale n. 4/2022.

Art. 36 – Tumulazioni con animali da compagnia

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale da compagnia possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o celletta o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale da compagnia deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. Le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate sono quelle definite nell'Allegato 1 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. – Mammiferi: roditori e conigli domestici). Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 21 ottobre 2022: *"Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario"*.
3. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
4. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. E' ammessa invece la raffigurazione fotoceramica del defunto insieme al suo animale.
5. Alle pratiche di tumulazione/movimentazione dell'animale si applicano per analogia le tariffe previste per la movimentazione di un defunto in stato ceneri.
6. A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale da compagnia non potranno essere tumulate nell'ossario comune, potranno quindi essere:
 - affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
 - smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi.
7. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia.
8. Il servizio di tumulazione e/o estumulazione ceneri degli animali da compagnia rientrerà tra quelli affidati al gestore del cimitero mediante le procedure previste per legge.
9. E' fatto divieto di assegnazione dei loculi/ossari /colombari/cellette/tombe di famiglia per la sola tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia, pertanto il proprietario dell'animale deve essere tumulato nello stesso manufatto di tumulazione dell'animale o già sepolto.
10. Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporta anche lo spostamento di quest'ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario.
11. L'estumulazione dell'animale può avvenire per liberare spazio per l'accesso di un altro defunto nel manufatto ove è tumulato il proprietario dell'animale. Non è ammessa la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.
12. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, per la sepoltura dell'urna cineraria di un animale da compagnia si applicano le norme regionali e, per le parti con esse compatibili, quelle contenute nel

presente regolamento relative all'urna di un defunto.

CAPO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 37 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle, sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita con ceri o con l'illuminazione elettrica.

Art. 38 - Servizio di illuminazione elettrica

1. Il servizio di illuminazione elettrica è dato in concessione a Società esterna. Il cittadino deve interfacciarsi con l'amministrazione comunale per la richiesta di allaccio, per i pagamenti che per le manutenzioni.

2. La concessionaria è incaricata della manutenzione ed ampliamento della rete elettrica.

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.39 – Inumazione

1. Per inumazione si intende la sepoltura di feretro nella terra. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.

2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità i vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. In caso di incompleta mineralizzazione del cadavere, viene ammessa la proroga per ulteriori cinque anni.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

5. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.

Art.40 – Cippo e ornamento della sepoltura in campo comune

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dai famigliari del defunto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo verrà applicata, a cura dei famigliari del defunto, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. E' consentita inoltre la posa, intorno alla fossa di un cordolo del medesimo materiale del cippo, sporgente dal terreno non più di 12 cm., 6 cm di spessore massimo e con una estensione completa,

compreso il cippo di cm 170 X 70. Non è ammesso alcun tipo di copertura al fine di non rallentare il fenomeno delle mineralizzazioni.

4. L'installazione del cippo e dei cordoli, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al successivo art.71.

Art.41 – Tumulazione

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie – loculo/colombaro, tomba di famiglia, cappella di famiglia, ossario, cinerario - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali e i resti.
2. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Nel loculo, dopo la sepoltura individuale ed in base alla capienza, è permessa la collocazione di massimo n.2 cassette per resti mortali o urne per ceneri, sempre che sussista la capienza.
4. Nelle tombe individuali e nelle tombe doppie è permessa la collocazione di massimo n.2 cassette per ossa o per ceneri, sempre che sussista la capienza. Nelle tombe familiari è concessa la collocazione di massimo 2 cassette per ossa/urne, per ogni sepoltura individuale, sempre che sussista la capienza.
5. Negli ossari è ammessa la tumultazione di una cassetta e un'urna cineraria sempre che sussista la capienza; nei cinerari è ammessa la tumultazione di 2 urne sempre che sussista la capienza.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al regolamento regionale n. 4/2022 e s.m.i.

Art.42 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; la durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e deve essere comunque inferiore a 12 mesi dalla sepoltura.
 - b. per i cadaveri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - c. per particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale, in caso di necessità di effettuare lavori di sistemazione e/o ripristino di loculi o tombe private, anche già assegnate a concessionario. Il periodo di occupazione deve essere comunque inferiore a 12 mesi.
3. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumultazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mensilità intera. Il canone relativo all'intera durata viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; l'eventuale saldo sarà calcolato, nel caso di proroga della durata, al momento della traslazione del cadavere nella sepoltura privata.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere

in campo comune, ponendo i costi relativi in capo al richiedente il deposito provvisorio.

5. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. In caso di impossibilità alla tumulazione per cause atmosferiche oppure per necessità dell'Amministrazione Comunale, il deposito provvisorio sarà gratuito e limitato al tempo necessario.
8. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.
9. Per ogni tumulazione provvisoria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.43 – Esumazioni ordinarie

1. Per esumazioni ordinarie si intende l'esumazione eseguita scaduto il termine ordinario di inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 285/90.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni prorogabile con atto scritto di 5 anni in 5 anni nel caso di non completa mineralizzazione del corpo ai sensi del successivo comma 6.
3. Le esumazioni ordinarie si svolgono di norma nel periodo che va dall'01/01-31/05 e da 01/09-31/12 dell'anno successivo la scadenza della concessione, e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'art. 82, comma 4, del D.P.R. n. 285/1990.
4. Per le operazioni di esumazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 49. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
6. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:
 - a) essere inumato nel campo di mineralizzazione in contenitori di materiale biodegradabile; il periodo di inumazione è di cinque anni; sul campo potrà essere apposto solo ed esclusivamente il cippo fornito dal Comune su cui potrà essere apposta la foto del defunto con nome e cognome;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Per ogni operazione di cui al presente articolo, oltre a quanto già previsto dal comma 4, è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art.44 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale, sito web istituzionale, con congruo anticipo. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, anche in campo di mineralizzazione.

4. L'inizio delle operazioni programmate di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero 60 giorni prima, contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture. In ogni caso l'elenco dovrà essere reso consultabile sul sito istituzionale del comune.

Art.45 – Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza.

Esse possono avvenire:

- a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per effettuare cremazione del cadavere o dei resti non completamente mineralizzati.
- c) per esigenze straordinarie e motivate dell'amministrazione comunale.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che il medico necroscopo dell'ASST competente per territorio dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie su richiesta dei famigliari, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio e sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. competente per territorio può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

4. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta per malattia infettiva/diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il medico necroscopo dell'ASST competente per territorio dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria l'onere grava sulla parte processuale che ha richiesto al Giudice il provvedimento di esumazione o nel cui interesse la disposizione è stata emessa.

Art.46 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

2. Le estumulazioni ordinarie si svolgono di norma nel periodo che va dall'01/01-31/05 e da 01/09-31/12 dell'anno successivo la scadenza della concessione, e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i..

3. Annualmente il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.
4. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale e sul sito istituzionale dell'ente.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali incaricati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali, secondo quanto previsto dall'art. 49, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se gli esiti di fenomeni cadaverici estumulati non sono in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essi sono avviati per l'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 con provvedimento del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. A richiesta degli interessati i resti potranno essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
8. L'inizio delle operazioni programmate di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo, contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture. In ogni caso l'elenco dovrà essere reso consultabile sul sito istituzionale del comune.
9. Per le operazioni previste dal presente articolo, oltre a quanto già previsto dal comma 6, è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.47 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, per particolari motivi da indicare nella richiesta;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
 - per esigenze straordinarie e motivate dell'amministrazione comunale.
2. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria l'onere grava sulla parte processuale che ha richiesto al Giudice il provvedimento di esumazione o nel cui interesse la disposizione è stata emessa.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art.46 per quanto compatibili.

Art.48 – Esumazioni/Estumulazioni: recupero somme in caso di disinteresse

1. Tutte le spese estumulazione/esumazione, deposito nel luogo richiesto, per la concessione (ossario a muro, cinerario a muro, resti in tomba, in colombaro ecc.) smaltimento rifiuti cimiteriali e successivo smaltimento oltre eventuali diritti accessori sono a totale carico dei richiedenti, in base alle tariffe in vigore al momento in cui vengono effettuate le operazioni.
2. Nel caso di disinteresse, per il pagamento dei servizi oggetto degli articoli da 43 a 47 fatto salvo se

disposto dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, come modificato in sede di conversione con Legge 28 dicembre 2001, n. 26, il Comune provvederà d'ufficio alle attività, iscrivendo le somme oggetto di tali operazioni al concessionario della sepoltura ed, in mancanza, al coniuge, o in mancanza, ai parenti del defunto in linea retta sino al 2° e in linea collaterale sino al 2°, mediante iscrizione a ruolo, cioè con la procedura della riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali.

Art.49 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte derivanti dalle operazioni di esumazioni ed estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da collocare all'interno di cellette ossario o tombe già in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata già tumulato un cadavere, ove lo spazio lo consenta. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto attenendosi inoltre alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia n.19/SAN del 06/04/1992.
3. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.50 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati consegnarli al Comune il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in apposito registro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
5. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.51 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale

dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I cippi e i cordoli che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. In caso di mancata richiesta entro 3 mesi dall'esumazione verranno avviati alla pubblica discarica. Le fotografie vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro la data di esumazione o estumulazione.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI – CREMAZIONE

Art.52 – Crematorio

1. Il Comune non è dotato di crematorio. La cremazione viene eseguita nell'impianto scelto dai famigliari della persona defunta per il tramite dell'impresa funebre incaricata.

Art.53 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.

3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

4. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.

5. La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 254 del 10 luglio 2003, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione i resti di cadaveri possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

Art.54 – Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
3. Salvo si disponga per la dispersione, a richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo versamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, l'urna potrà essere collocata all'interno del cimitero:
 - a) nelle cellette ossario;
 - b) nei loculi;
 - c) nelle tombe o in altre sepolture in concessione;
4. Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, trascorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.55 – Affidamento dell'urna cineraria

1. 1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta, individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
2. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
3. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.
6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno e a mezzo della Polizia Locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione e corretta conservazione secondo le norme vigenti delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Art.56 – Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del

defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui si trova il cimitero. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

2. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna.

4. La dispersione delle ceneri avviene secondo le disposizioni dell'art.3 comma 1 lettera d) della legge 130/2001, secondo le modalità dettate dagli operatori cimiteriali, mediante interrimento delle sole ceneri, ed è eseguita a titolo gratuito. Al di fuori del cimitero comunale, la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente. La dispersione delle ceneri, al di fuori del cimitero è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario e similari. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

Art.57 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco. L'orario viene esposto all'ingresso del cimitero e sul sito istituzionale del Comune. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art.58 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi di locomozione per disabili purché manuali o elettrici.

2. È vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) agli animali; sono ammessi solo i cani guida per non vedenti.

Art.59 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) posizionare vasi ed altri ornamenti ai piedi dei loculi, ossari, cinerari;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con attività di questua, con l'offerta di servizi e di oggetti, e la distribuzione di indirizzi o volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - n) qualsiasi attività commerciale e/o promozione e pubblicità commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.60 – Riti funebri e religiosi

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Sono inoltre ammessi riti religiosi su richiesta dell'Autorità Ecclesiastica.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ente.

Art.61 – Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al protocollo dell'Ente ed indirizzati al Responsabile del Servizio.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art.62 – Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui Agli articoli precedenti, l'uso di aree e di manufatti.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali/cassone, ossario, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia/cassoni);
- c) cappelle.

4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Per le tombe di famiglia o cappelle ove insistano più nuclei familiari è possibile richiedere la cointestazione del contratto.

5. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata sottoscritta dal Responsabile del Servizio, ovvero laddove la concessione superi i 10.000,00 euro della forma pubblica amministrativa, con oneri a carico del concessionario. L'atto deve contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione;
- il numero di posti salma assegnati;
- la durata;
- il concessionario con relativi dati anagrafici; nel caso di Enti e collettività individuato nel legale rappresentante pro tempore;
- i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- in caso di morte del concessionario, l'obbligo di nominare a carico degli eredi un loro rappresentante che subentri nella concessione, salvo rinuncia.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione-contratto, secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

7. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto. Nell'ipotesi in cui siano già stati inumati o tumulati dei cadaveri si procede alla loro esumazione o estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione delle stesse in campo comune.

Art. 63 - Tombe di famiglia – Cauzione

1. All'atto dell'assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia/cappelle, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.

2. La cauzione ammonta al dieci per cento del corrispettivo dovuto e può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, o in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

3. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

- a. se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione, nel caso di assegnazione di area, o la domanda di approvazione del monumento, nel caso di concessione di manufatto, entro il termine assegnatogli con l'atto di concessione.
- b. se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il

termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza;

- c. se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza;

4. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Responsabile del servizio competente, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

Art.64 – Diritto di sepolcro nelle tombe di famiglia/cappelle

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art.93 del D.P.R. n.285/1990 *e s.m.i.*, e dall'art. 35, comma 1 del Regolamento regionale n. 4/2022, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- a) Coniuge, unito civilmente o convivente more uxorio del concessionario originario;
- b) ascendenti e discendenti in linea retta (fino al 3° grado);
 - ✓ I grado: ascendente (genitori) - discendente (figli);
 - ✓ II grado: ascendente (nonni) - discendente (nipoti);
 - ✓ III grado: ascendente (bisnonni) - discendente (bisnipoti);
- c) ascendenti e discendenti in linea collaterale (fino al 3° grado);
 - ✓ I grado: (fratelli e sorelle legittimi e naturali del concessionario);
 - ✓ II grado: ascendente (zii paterni e materni) - discendente (nipoti figli di fratello);
 - ✓ III grado: ascendente (prozii) - discendente (pronipoti e cugini);
- d) dai generi e dalle nuore;
- e) dai suoceri e dalle suocere;
- f) dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi;
- g) cognate e cognati.

Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da rendere al Responsabile dei servizi cimiteriali presso lo stato civile che concederà il nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, i cadaveri saranno tumulati previa verifica del diritto predisposta d'ufficio.

3. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di cadaveri di persone che risultino essere state con lui conviventi.

4. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza

alla comunità o all'ente.

7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. A richiesta potrà essere concesso il collocamento di cassette contenenti i resti o le ceneri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al 3^o grado.

9. Entro 3 mesi dalla morte del concessionario, sussiste l'obbligo di nominare a carico degli eredi un loro rappresentante che subentri nella concessione, salvo rinuncia.

Art.65 – Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., e dell'art. 27, comma 5 del Regolamento Regionale n. 4/2022 fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975.

2. Ferme restando le inumazioni in campo ad inumazione decennale la durata delle concessioni è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle e tombe di famiglia);
- b) in 40 anni per gli ossari/cinerari individuali;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (tombe doppie e singole).

3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

4. La decorrenza della concessione ha inizio dalla data di stipula del relativo contratto.

5. In caso di comprovata insufficienza di ciascuna tipologia di sepoltura, l'ufficio di stato civile autorizza la esumazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e la estumulazione dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo il criterio della minor durata residua della concessione in essere, dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso, nonché mediante pubbliche affissioni, anche presso il cimitero. Trascorso tale periodo, ed in caso di irreperibilità dei familiari, o in assenza di indicazioni da parte dei familiari reperiti, sul destino dei resti umani, si procederà alla cremazione secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 66 – Rinnovo e proroga della concessione

- 1 Nelle tombe doppie è consentito il prolungamento di concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i trent'anni di tumulazione dell'ultimo cadavere. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone vigente all'atto della richiesta.
- 2 Solo nel caso di tombe doppie è possibile prorogare la concessione, a scadenza, per anni 20, nel caso in cui al posto del secondo cadavere si scelga di inserire un'urna cineraria di prima sepoltura (non da esumazione/estumulazione). Ad avvenuta proroga, non sarà poi più consentito inserire un feretro ma solo urne e/o cassette in numero massimo di 2, come da art. 41 comma 4, che non prolungano ulteriormente la concessione.
- 3 Gli ossari sono rinnovabili di 10 anni, a scadenza e su richiesta dell'interessato, solo se inserita una seconda urna cineraria, anche da esumazione/estumulazione, previo pagamento del canone vigente all'atto del rinnovo.
- 4 Gli ossari possono essere rinnovati alla scadenza per un periodo di dieci anni, a richiesta dell'interessato e previo pagamento del relativo canone di concessione vigente all'atto del rinnovo,

anche senza l'inserimento di una seconda urna, qualora impiegati come prima sepoltura. Sono altresì rinnovabili, nelle stesse modalità precedenti, i cinerari concessi dopo esumazione/estumulazione solo in presenza dell'inserimento della seconda urna.

In ogni caso, il Responsabile competente, quando si verifica una situazione di carenza di ossari/cinerari, può vietare il rinnovo di tali concessioni o, con propria determinazione, prevedere il rinnovo per una più breve durata.

- 5 È consentito un solo prolungamento di concessione entro i tre mesi successivi alla scadenza, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo.
- 6 Con l'espressione "prima sepoltura" si intende il primo accesso al cimitero comunale.
- 7 Le concessioni relative a tombe collettive (tombe di famiglia/cappelle) possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori 40 anni, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.27, comma 4 del Regolamento Regionale n.4/2022.
- 8 Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.

Art.67 – Modalità di concessioni

1. La sepoltura individuale (loculi, posti individuali e doppi, ossari/cinerari, etc) può concedersi solo in presenza di feretri per loculi o aree, di urna con resti o ceneri per gli ossari/cinerari.
2. L'assegnazione:
 - dei loculi avviene per richiesta secondo disponibilità.
 - delle aree avviene in base a quelle resisi disponibili. Per le predette assegnazioni verrà osservato come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'articolo 62, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più cadaveri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art.68 – Diritto di sepolcro

1. Si definisce diritto di sepolcro (jus sepulchri) il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
4. A richiesta potrà essere concesso il collocamento di cassette contenenti resti o ceneri nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 32 e 41.

Art. 69 - Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 70 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio di Stato Civile, entro tre mesi dalla morte del concessionario, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o con pec, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune procederà con l'iter di revoca della concessione a far data dalla sua scadenza naturale con qualsiasi onere a carico degli eredi, ivi compresa la liberazione del luogo di sepoltura.
5. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dal successivo articolo 73.
6. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art.71 – Manutenzione sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune o l'Ente gestore ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
 2. Quando le edicole, i monumenti, le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune o l'Ente gestore, ingiungerà agli obbligati le esecuzioni dei lavori occorrenti.
 3. Qualora gli obbligati non aderissero al termine fissato, la concessione verrà revocata con qualsiasi onere conseguente a carico del concessionario.
- Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune o l'Ente Gestore provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.

Art.72 – Costruzione dell’opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell’art. 62, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 62, comma 5.
2. Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II – RINUNCE, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art.73 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede, con spese a carico del concessionario rinunciante.
3. La domanda di estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo/ossario/cinerario comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. La rinuncia non comporta oneri a carico del Comune. Il rinunciatario non potrà pretendere dal Comune alcun rimborso nel caso in cui la rinuncia venga richiesta nella prima metà della durata della concessione. Dalla seconda metà della durata della concessione, il rinunciatario potrà pretendere il rimborso degli anni di non utilizzo calcolati annualmente in base a quanto versato al momento della stipula della concessione
7. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre del cadavere.

Art.74 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 *e s.m.i.*, è facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, anche in caso di perpetuità della concessione revocata, e viene rilasciata una sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali e degli eventuali manufatti dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al

concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei resti mortali. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.75 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.68 comma 2;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 72, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 71;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) in caso di estinzione della famiglia.
 - h) Quando, in caso di morte del concessionario, non viene nominato il rappresentante degli eredi subentrante entro 3 mesi.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) ed h) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.
4. Con riferimento al punto g) la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune nella figura del Responsabile del Servizio, provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.76 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo di mineralizzazione, ossario/cinerario comune, con oneri a caso dei privati.
- In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune, il quale potrà provvedere ad una nuova assegnazione.

Art.77 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 65, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 27, comma 7, lettera b) del Regolamento Regionale n. 4/2022.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo di mineralizzazione, nell'ossario/cinerario comune.

Quanto posto su queste sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

4. I costi delle operazioni di cui al comma 3 sono a carico del concessionario sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art 78 – perpetuità concessione

1. Fatte salve le modalità di decadenza previste dal precedente articolo 75, i concessionari di sepolture perpetue possono:

- rinunciare a tale diritto senza alcun corrispettivo da parte dell'Ente e trasformazione da perpetua a trentennale mediante stipula di un nuovo contratto di concessione a canone zero;
- chiedere di inserire nella sepoltura una cassetta con i resti/ceneri per ogni cadavere sepolto. In questo caso la sepoltura verrà trasformata da perpetua a trentennale mediante stipula di un nuovo contratto di concessione a canone zero. Rimangono in capo ai richiedenti le spese di bollo e delle operazioni di immissione resti/ceneri;
- chiedere di rinunciare a tale diritto con contestuale estumulazione dei cadaveri (compresi eventuali resti e/o ceneri) e tumulazione di un nuovo cadavere; verrà quindi rilasciata nuova concessione trentennale mediante stipula di un nuovo contratto di concessione a canone zero. Rimangono in capo ai richiedenti le spese di estumulazione, le spese di bollo e delle operazioni di immissione cadavere/e ed eventuali resti e/o ceneri sulla base delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.
- chiedere di rinunciare a tale diritto con contestuale estumulazione dei cadaveri (compresi eventuali resti e/o ceneri); in caso di conferimento dei resti e/o ceneri in un ossario o cinerario comunale verrà rilasciata nuova concessione decennale mediante stipula di un nuovo contratto di concessione a canone zero. Rimangono in capo ai richiedenti le spese di estumulazione, le spese di bollo e delle operazioni di immissione di eventuali resti e/o ceneri sulla base delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Art 79 – avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

1. L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso presso il cimitero per la durata minima di 3 mesi. L'avviso deve contenere l'indicazione delle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero, le modalità e i termini in base ai quali richiedere il rinnovo e l'avvertenza che i resti mortali, in caso di recupero, saranno trasferiti nell'ossario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.80 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio comunale.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 58 e 59 in quanto compatibili.

Art.81 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e di cappelle di famiglia debbono essere approvati dal Comune. Nell'atto di approvazione del progetto relativo a tombe di famiglia/cappelle, viene definito nel Piano Regolatore Cimiteriale il numero di sepolture che possono essere accolte nel sepolcro; il progetto conforme al Piano Regolatore Cimiteriale dovrà essere trasmesso e approvato da parte dell'Ufficio Edilizia del Comune.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
3. Le variazioni di carattere ornamentale devono essere comunicate all'Ufficio competente comunale.
4. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, devono essere comunicate all'Ufficio Edilizia del Comune, utilizzando il modulo disponibile presso gli uffici o sul sito web dell'Ente.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa comunicazione all'Ufficio

tecnico del Comune, lapidi, ricordi, e similari.

Art.82 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art.83 – Recinzione aree – Materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.84 – Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del Comune.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art.85 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Edilizia del Comune e dell'Ufficio LL.PP. del Comune e vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle comunicazioni, ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art.86– Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche

indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art.87 – Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 4/2022 e della normativa vigente in materia.

3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile SUAP, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

4. È fatto divieto alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art.88– Schedario dei defunti - Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio di Stato Civile è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, preferibilmente, mediante mezzi informatici.

2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti i cui resti sono presso il cimitero

comunale.

3. In ogni scheda sono riportati:

- a. generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- b. il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- c. gli estremi del contratto di concessione;
- d. le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
- e. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

4. Presso l'ufficio di Stato Civile è altresì tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

5. L'ufficio competente dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art.89 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi: trasporto, tumulazione, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc. o una concessione di area, loculo, cinerario/ossario o altro manufatto o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.

2. Nel caso di contestazioni fra gli interessati aventi diritto, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne dovesse conseguire.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 90 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

1. In assenza di regolare atto di concessione rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è demandato ai parenti o ai discendenti del defunto provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. A sanatoria, i parenti o discendenti aventi titolo, possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi del presente regolamento e previo pagamento della relativa tariffa a far data dalla data di ingresso della salma o dal giorno di scadenza della concessione scaduta.

3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo III del presente regolamento.

4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad estumulazione con oneri a loro carico.

Art.91 – Concessioni temporanee pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 65 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art.92 – Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Art.93 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art.77 della legge regionale n. 33/2009.

Art.94 – Responsabile del servizio

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1), spetta al Responsabile del Servizio amministrativo l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio amministrativo su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del TUEL.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio amministrativo, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.), l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento e il sindaco per i poteri di ordinanza previsti dalla legge vigente.

Art.95 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve, fino al loro naturale esaurimento, tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.

2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.96 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti.

2. Nel caso in cui fosse successivamente emanata una normativa in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni predette si ritengono implicitamente abrogate.